

Serie Ordinaria n. 51 - Giovedì 19 dicembre 2013

D.g.r. 12 dicembre 2013 - n. X/1086
Direttiva per l'individuazione degli agglomerati, ai sensi dell'art. 44 comma 1, lettera c) della l.r. 12 dicembre 2003 n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche"

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la direttiva 1991/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane, che individua le modalità per la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane nel territorio della Unione Europea;
- la direttiva 2000/60/CE e successive modifiche, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- il decreto 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'art. 74, comma 1, lettera n) del predetto decreto, che riporta la definizione di agglomerato;
- l'art. 44 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, che definisce le funzioni spettanti alla Regione in materia di disciplina delle risorse idriche;
- l'art. 48 comma 2, lettera h) della medesima legge regionale, ai sensi del quale spetta all'Ente responsabile dell'ATO l'individuazione degli agglomerati;
- l'art. 4 del regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 3, ai sensi del quale gli Enti responsabili dell'ATO, nel procedere all'individuazione degli agglomerati, si attengono alle direttive regionali emanate in proposito;

Atteso che l'agglomerato costituisce l'elemento di base per l'applicazione delle disposizioni normative riguardanti le reti fognarie e gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;

Considerata l'importanza, anche per gli adempimenti agli obblighi di comunicazione in sede nazionale e comunitaria in merito all'applicazione della Direttiva 1991/271/CEE, di definire gli elementi comuni da valutare per procedere ad una omogenea individuazione degli agglomerati;

Preso atto che con precedente d.g.r. 17 maggio 2006 n. 2557 si era già proceduto all'emanazione di una direttiva per l'individuazione degli agglomerati;

Rilevata, anche a seguito dello svolgimento delle attività di competenza in materia di raccolta, elaborazione e comunicazione dei dati richiesti in ottemperanza alla Direttiva 91/271/CEE, la necessità di fornire agli Enti Responsabili degli ATO specifiche più puntuali in merito alle modalità di individuazione degli agglomerati ed alla definizione del carico da essi generato;

Vista l'allegata proposta di nuova direttiva per l'individuazione degli agglomerati, condivisa con gli Enti Responsabili degli ATO;

Visto il PRS della X legislatura;

Vista la l.r. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

Vagliate e assunte come proprie le predette considerazioni;

Tutto ciò premesso, a voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'allegato testo della nuova «Direttiva per l'individuazione degli agglomerati» (Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera;

2. di revocare la dgr 17 maggio 2006 n. 2557;

3. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Marco Pilloni

DIRETTIVA PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGLOMERATI**SOMMARIO**

1	PREMESSA	
2	RIFERIMENTI NORMATIVI	
2.1	La normativa comunitaria	
2.2	La normativa nazionale.....	
2.3	I provvedimenti regionali.....	
3	DEFINIZIONI.....	
4	INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA DEGLI AGGLOMERATI.....	
4.1	Criteri generali.....	
4.2	Metodologia di individuazione	
4.2.1	<i>Basi informative</i>	
4.2.2	<i>Scenari possibili.....</i>	
4.2.3	<i>Definizione dei confini.....</i>	
4.3	Codifica e denominazione degli agglomerati.....	
5	STIMA DEL CARICO GENERATO.....	
5.1	Criteri generali.....	
5.2	Metodologia di calcolo.....	
5.2.1	<i>Basi informative</i>	
5.2.2	<i>Valutazione della componente civile.....</i>	
5.2.3	<i>Valutazione della componente industriale</i>	
5.2.4	<i>Carico in ingresso all'impianto di trattamento.....</i>	
6	INDICAZIONI DI PIANIFICAZIONE E PROGETTUALI	
6.1	Relazioni tra pianificazioni del servizio idrico e urbanistica.....	
7	SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI	
8	RIESAME DEGLI AGGLOMERATI	
8.1	Previsione di evoluzione degli agglomerati.....	
9	INDICAZIONI TRANSITORIE E PIANO DI GESTIONE	

1 PREMESSA

Regione Lombardia ha approvato, con deliberazione della Giunta regionale 17 maggio 2006, n. 2557, la direttiva per l'individuazione degli agglomerati, ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26.

La direttiva ha consentito di promuovere un approccio comune alla individuazione degli agglomerati, al quale le Autorità d'ambito dovevano attenersi ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 3.

I mutamenti del quadro di riferimento e le esperienze maturate nell'applicazione della direttiva hanno reso peraltro necessario l'approfondimento di alcuni aspetti legati all'individuazione degli agglomerati.

Tali approfondimenti sono confluiti nella presente direttiva per l'individuazione degli agglomerati (di seguito Direttiva Agglomerati), che sostituisce quella approvata con deliberazione della Giunta regionale 2557/2006.

La presente Direttiva dà indicazioni circa le modalità di individuazione degli agglomerati nel territorio regionale ai sensi della definizione riportata nel paragrafo 3 e fornisce lo schema da utilizzare contestualmente alla loro approvazione (Allegato 1)

2 RIFERIMENTI NORMATIVI

2.1 La normativa comunitaria

La direttiva 2000/60/CE ha istituito un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, prevedendo in particolare il raggiungimento dell'obiettivo ambientale "buono" entro 15 anni dalla sua entrata in vigore (22 dicembre 2000).

In attuazione delle previsioni della direttiva e del decreto legislativo 152/2006 e successive modificazioni, l'Autorità di bacino del fiume Po ha adottato, con deliberazione del Comitato istituzionale del 24 febbraio 2010, il Piano di gestione del Distretto idrografico del fiume Po.

Il Piano di gestione è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico – operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le misure finalizzate a garantire la corretta utilizzazione delle acque e il perseguimento degli scopi e degli obiettivi ambientali stabiliti agli articoli 1 e 4 della direttiva 2000/60/CE.

In tale contesto la direttiva 91/271/CEE costituisce il riferimento per la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane.

La predetta direttiva individua in particolare i trattamenti ai quali le acque reflue urbane devono essere sottoposte in funzione della dimensione dell'agglomerato e della tipologia dell'area interessata dallo scarico e stabilisce le scadenze da rispettare per l'adeguamento dei trattamenti stessi.

Allo scopo di fornire una guida per i termini chiave e per i concetti della direttiva 91/271/CEE, la Direzione Generale dell'Ambiente della Commissione Europea ha redatto il documento "Termini e definizioni della Direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane (91/271/CEE)" (di seguito Indirizzi Europei).

I contenuti degli Indirizzi Europei sono ripresi nella presente Direttiva per gli aspetti ritenuti più rilevanti, fermo restando il suo carattere di riferimento generale in relazione alla direttiva 91/271/CEE.

2.2 La normativa nazionale

Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni detta la disciplina in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

Conformemente alla direttiva 91/271/CEE, la disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane dettata dal d.lgs. 152/2006 è imperniata sulla individuazione degli agglomerati, con la previsione di modalità e tempi di adeguamento alle prescrizioni dipendenti dalle loro dimensioni (in termini di abitanti equivalenti) e dalla tipologia dell'area interessata dallo scarico delle acque reflue urbane provenienti dagli agglomerati stessi.

2.3 I provvedimenti regionali

La legge regionale 26/2003 e s.m.i. contiene le disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

In conformità a tale legge, il regolamento regionale 3/2006 ha definito i valori limite di emissione che gli scarichi di acque reflue urbane devono rispettare e i tempi di adeguamento per quelli in atto.

Per quanto concerne gli agglomerati il R.R. 3/2006 prevede che l'individuazione degli stessi da parte degli Enti responsabili degli ATO sia formalizzata con apposito atto.

La Direttiva per il controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, ai sensi dell'allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 3 aprile 2006, n° 152 e successive modifiche e integrazioni" (Allegato alla D.g.r. 28 dicembre 2012 – n° IX/4621 e s.m.i.) (di seguito Direttiva Controlli) basa il numero dei controlli da effettuare presso gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane sulla dimensione e caratterizzazione degli agglomerati da questi serviti.

3 DEFINIZIONI

Ai fini della presente Direttiva si intende per:

- **“agglomerato”**: l'area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale;
- **“acque reflue domestiche”**: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- **“acque reflue urbane”**: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate e provenienti da agglomerato”;

- “*acque reflue industriali*”: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento”;
- “*abitante equivalente (A.E.)*”: il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;
- “*ente responsabile dell’ATO*”: ente al quale sono attribuite le funzioni prima esercitate dall’Autorità d’Ambito territoriale, ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2010, n. 21, recante modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
- “*insediamenti, installazioni o edifici isolati*”: (di seguito “insediamenti isolati”): le costruzioni edilizie ubicate esternamente agli agglomerati da cui hanno origine acque reflue domestiche o assimilate, disciplinati dal RR3/2006;
- “*carico generato*”: il carico organico dell’agglomerato, espresso in abitanti equivalenti;
- “*rete fognaria*”: un sistema di condotte per la raccolta e convogliamento delle acque reflue urbane;
- “*SIRe Acque*”: (*Sistema Informativo Regionale Acque*): sistema informativo integrato Regione Lombardia/ARPA Lombardia deputato a contenere i dati ufficiali relativi ai controlli ed autocontrolli degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, agli scarichi (in ambiente e in fognatura) e loro autorizzazioni, alle infrastrutture del servizio di fognatura e depurazione ed agli agglomerati;
- “*intervento finanziato*”: intervento per il quale è stata individuata una copertura finanziaria certa riscontrabile nel piano economico-finanziario del Piano d’ambito, elaborato ai sensi delle disposizioni di AEEG;
- “*Sistemi individuali e altri sistemi adeguati*”: sistemi di raccolta e convogliamento delle acque reflue urbane all’interno di un agglomerato che garantiscano lo stesso livello di protezione ambientale del sistema di collettamento convenzionale, utilizzabili laddove la realizzazione della rete fognaria non è giustificata o perché non presenta vantaggi da un punto di vista ambientale o perché comporta costi eccessivi (per agglomerati con carico generato superiore o uguale a 2.000 AE vedere sottoparagrafo finale dell’Art. 3.1 delle Dir. 91/271/CEE).

4 INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA DEGLI AGGLOMERATI

4.1 Criteri generali

La delimitazione e caratterizzazione degli agglomerati è l’attività di pianificazione indispensabile per la redazione del Piano d’Ambito, in quanto la parte programmatica del Piano d’Ambito (ricognizione delle infrastrutture e piano degli investimenti) deve essere riferita agli agglomerati individuati.

L’esistenza di un agglomerato è indipendente dalla presenza di un sistema di raccolta. Il concetto di agglomerato quindi comprende anche quelle aree che sono sufficientemente concentrate, ma in cui un sistema di raccolta non è ancora in essere.

Infatti, ai sensi degli Indirizzi Europei, l'esistenza di un agglomerato è indipendente sia dalla presenza di un sistema di collettamento¹ sia di un impianto di trattamento e include pertanto anche le aree che sono sufficientemente concentrate, ma prive di un sistema di raccolta delle acque reflue urbane. L'agglomerato coincide con l'area sufficientemente concentrata in sé e non con la situazione de facto di un esistente "bacino di raccolta" di una rete fognaria all'interno dell'agglomerato.

Non esiste nessuna esigenza di far coincidere la delimitazione degli agglomerati (concetto pianificatorio) con i limiti amministrativi.



I confini degli agglomerati devono considerare gli sviluppi territoriali futuri; è quindi necessario che gli agglomerati comprendano anche quelle porzioni di territorio interessate da espansioni residenziali² future individuate nei piani attuativi dei PGT (ad esempio i PII) nel momento in cui questi vengono approvati dal Consiglio Comunale e divengono oggetto di convenzione appositamente sottoscritta dai lottizzanti.

Posto che tutti gli insediamenti che non sono compresi negli agglomerati sono insediamenti isolati, in concomitanza con l'individuazione degli agglomerati è necessario calcolare la porzione di popolazione non inclusa all'interno degli stessi. Se l'individuazione degli agglomerati è compresa nel Piano d'Ambito tale calcolo va riportato nel Piano, altrimenti va esplicitato nel documento di approvazione degli agglomerati.

Contestualmente all'individuazione e caratterizzazione degli agglomerati devono essere individuati il fabbisogno infrastrutturale ricavato considerando la ricognizione delle infrastrutture esistenti nell'area e i conseguenti interventi necessari per colmare tali lacune. Nel caso in cui l'approvazione degli agglomerati non sia contestuale all'approvazione del Piano d'Ambito, quest'ultimo dovrà recepire tali indicazioni e aggiornare il piano degli investimenti.

In caso di agglomerati di interambito, la loro individuazione deve essere condivisa dagli Uffici d'Ambito interessati, al fine della loro adeguata approvazione e del corretto inserimento nei Piani d'Ambito

Un agglomerato può essere servito/non servito come indicato nel seguente schema:

	Impianto di trattamento centralizzato	Sistema di trattamento locale	Nessun trattamento
Convogliato con rete fognaria	Situazione normale di un agglomerato		Terminale fognario non trattato
Convogliato tramite sistema	Trasportato su gomma	Rete diversa dalla rete fognaria convenzionale	

¹ Inteso, ai sensi dell'articolo 2(5) della direttiva 91/271/CEE, come "un sistema di condotte per la raccolta ed il convogliamento delle acque reflue urbane"

² Per le espansioni urbanistiche che prevedono insediamenti produttivi, dovrà essere fatta una valutazione caso per caso a seconda di ciò che veramente si andrà ad insediare nel sito

individuale o altro sistema adeguato³			
Nessun convogliamento			Non servito

4.2 Metodologia di individuazione

Di seguito sono riportate le indicazioni metodologiche per l'individuazione degli agglomerati.

Resta comunque in capo all'ente responsabile dell'ATO la possibilità di avvalersi di strumenti più avanzati, più di dettaglio o più aggiornati rispetto a quelli di seguito specificati e di condurre gli approfondimenti necessari a caratterizzare specifiche realtà territoriali, non adeguatamente rappresentate dagli strumenti indicati.

In ogni caso è indispensabile citare la metodologia impiegata e le fonti dei dati da cui viene assunta l'informazione utilizzata nel tracciamento e nel dimensionamento dell'agglomerato ogni volta che se ne approva un nuovo aggiornamento.

I confini di un agglomerato devono sempre essere definiti da una valutazione caso-per-caso.

4.2.1 Basi informative

Dal punto di vista operativo, per l'individuazione geografica degli agglomerati, può essere utile da parte dell'ente responsabile dell'ATO fare le opportune valutazioni su base di:

- Ortofoto (<http://www.cartografia.regione.lombardia.it>);
- Shapefiles delle sezioni di censimento ISTAT (<http://www.istat.it/it/archivio/44523>);
- Shapefiles DUSAF della cartografia regionale sull'uso del suolo (<http://www.cartografia.regione.lombardia.it>);
- la Tavola delle Previsioni di piano 10.000 che raccoglie i dati vettoriali dei PGT (<http://www.cartografia.regione.lombardia.it>).

4.2.2 Scenari possibili

Riguardo agli agglomerati e ai sistemi di trattamento cui sottoporre le acque reflue urbane, è preliminarmente da rilevare che la direttiva 91/271/CEE ha lo scopo di proteggere l'ambiente dalle ripercussioni negative prodotte dagli scarichi di tali acque, individuando a tale fine l'agglomerato quale unità di riferimento per la realizzazione delle reti fognarie e degli impianti di trattamento.

Gli Indirizzi Europei contengono una rappresentazione delle varie relazioni tra agglomerati e impianti di trattamento delle acque reflue urbane. Con riferimento a tali Indirizzi, si presentano i seguenti scenari:

³ Vedi paragrafo 7.

- 1) in cui un agglomerato è servito da un sistema di collettamento e da un impianto di trattamento delle acque reflue urbane. I tipi 1-a), 1-b) 1-c) e 1-d) rappresentano variazioni di tale tipologia, caratterizzati comunque dalla presenza di uno o più sistemi di collettamento e di un unico impianto di trattamento (figura 1);
- 2) in cui un agglomerato è servito da due sistemi di collettamento, ciascuno di essi connesso a un impianto di trattamento delle acque reflue urbane (tipologia che si estende ai casi in cui un agglomerato è servito da più di due sistemi di collettamento, connessi ad altrettanti impianti di trattamento) (figura 2).
- 3) in cui più agglomerati sono serviti da un unico impianto di trattamento delle acque reflue urbane (figura 3).




Figura 1 - Agglomerato servito da un sistema di collettamento e da un impianto di trattamento delle acque reflue urbane.




Figura 2 - Agglomerato servito da due sistemi di collettamento, ciascuno di essi connesso a un impianto di trattamento delle acque reflue urbane.




Figura 3 – Agglomerati distinti serviti da un impianto di trattamento delle acque reflue urbane

Di seguito sono descritti gli scenari rappresentati nelle figure 1, 2 e 3.

La descrizione ha la finalità di guidare nell'individuazione degli agglomerati, considerato anche il suo senso esemplificativo in relazione alle possibili condizioni locali riscontrate nel procedere alla individuazione stessa.

In particolare, come desumibile dalle descrizioni in argomento, la scelta tecnica relativa alla connessione agglomerati – impianti di trattamento delle acque reflue urbane deve essere attentamente valutata e non può comportare in linea generale un abbassamento del livello di trattamento.

4.2.2.1 Scenario 1

1.a): rappresenta il caso semplice dove 1 agglomerato è servito da 1 sistema di collettamento e da 1 impianto di trattamento delle acque reflue urbane;

1.b): rappresenta una variazione del tipo 1.a), in cui un certo numero di insediamenti vicini e sufficientemente concentrati che sono "indipendenti" ma connessi in modo continuo, sono serviti da 1 impianto di trattamento. Un altro esempio sono paesi o cittadine molto vicini trattati come una unità per scopi di collettamento e trattamento. In queste circostanze, è importante trattare la rete risultante (cioè i sistemi di collettamento e l'impianto di trattamento) come 1 singolo agglomerato data la continuità e poiché il carico risultante potrebbe avere un impatto sul singolo corpo idrico. Questo tipo di unione deve essere incoraggiata laddove risulti in un approccio coerente nel trattamento di acque reflue generato in paesi e cittadine vicini. Per quel che riguarda il reporting, l'elemento di base deve essere l'agglomerato nella sua interezza e non le singole entità amministrative che lo compongono;

1.c): rappresenta 1 singolo agglomerato formato da più entità amministrative adiacenti, servito da 1 singolo sistema di collettamento e da 1 singolo impianto;

1.d): rappresenta, secondo l'interpretazione corrente ad oggi utilizzata in Regione Lombardia, 1 agglomerato di consistenza pari alla somma delle diverse aree fisicamente separate, ma servite da 1 impianto di trattamento⁴ comune.

4.2.2.2 Scenario 2

2.a): rappresenta 1 agglomerato servito da 2 o più sistemi di collettamento, ciascuno di essi connesso ad un impianto di trattamento di acque reflue urbane. La divisione di una singola area sufficientemente concentrata in più di un agglomerato deve essere considerata inaccettabile se causa di un qualunque abbassamento dei requisiti di trattamento che, al contrario, sarebbero applicati alla città o all'insediamento se fossero considerati un singolo agglomerato. Tale divisione può essere accettata qualora non influisca sui requisiti della direttiva 91/271/CEE;

2.b): rappresenta un singolo agglomerato che copre più entità amministrative adiacenti, servite da molti sistemi di collettamento e da molti impianti.

4.2.2.3 Scenario 3

Rappresenta la situazione in cui esistono più agglomerati distinti e fisicamente separati che hanno sistemi di collettamento indipendenti, ma serviti da un comune impianto di trattamento delle acque reflue urbane.

⁴ La descrizione di cui agli Indirizzi Europei, non ripresa nello specifico, fa riferimento a parecchi agglomerati distinti e fisicamente separati ma serviti da un impianto di trattamento delle acque reflue urbane

Questo scenario rappresenta una situazione geograficamente analoga a quella dello scenario 1d, è obbligatorio per l'individuazione dei nuovi agglomerati. La revisione di agglomerati già esistenti (tipo 1d), è attuabile solo previo assenso di Regione Lombardia, alla quale dovranno essere esplicitate le motivazioni alla base della scelta. Per tutto ciò che riguarda la Direttiva Controlli questo scenario deve essere trattato come lo scenario 1d.

4.2.3 Definizione dei confini

Per definire i confini di un agglomerato è opportuno osservare i seguenti principi:

- analisi costi/benefici delle possibili opzioni sul tracciamento dei confini;
- coinvolgimento dei soggetti interessati.

Si consiglia di seguire la seguente procedura:

1. individuare le aree attualmente insediate (distribuzione spaziale delle zone edificate). A questo scopo è utile considerare le sezioni di censimento ISTAT, nel caso attualizzate con le ortofoto e i dati DUSAF;
2. considerare le previsioni di sviluppo urbano, ma solo se sono in fase di attuazione. A tal fine si consiglia di utilizzare la Tavola delle previsioni di Piano o i PGT comunali e loro strumenti attuativi;
3. effettuare una valutazione tecnica, economica ed ambientale delle possibili opzioni dei confini e degli scenari. Serve valutare le specifiche condizioni locali, morfologiche e orografiche nonché le "distanze critiche"⁵ oltre le quali conviene non includere nei limiti dell'agglomerato altre realtà territoriali (figura 4).

In questa fase è necessario considerare la situazione dei sistemi di collettamento, esistenti e/o in costruzione. Fermo restando il criterio generale della "sufficiente concentrazione", si possono considerare come facenti parte dell'agglomerato non solo le aree già collegate ad un comune impianto di trattamento delle acque reflue urbane, ma anche quelle il cui collegamento è in costruzione o finanziato⁶ o di cui comunque si sia già studiata la fattibilità poiché già rispondenti al criterio di realizzabilità tecnica ed economica di cui alla definizione di agglomerato.

⁵ E' assunta indicativamente una distanza minima delle costruzioni dalle reti fognarie pari a 100 metri lineari, entro la quale l'allacciamento è da considerare in generale realizzabile. Tale distanza è tuttavia da ritenersi discrezionale in quanto va valutata caso per caso a seconda delle realtà geografiche e del livello di urbanizzazione del territorio.

⁶ Vedi definizione di "intervento finanziato" al capitolo 3.




Figura 4 - Ipotesi di individuazione dei confini degli agglomerati

4.3 Codifica e denominazione degli agglomerati

Gli agglomerati sono individuati dagli enti responsabili dell'ATO e codificati secondo i criteri stabiliti per il sistema informativo S.I.Re Acque, dove sono riportati i dati ufficialmente approvati descrittivi degli agglomerati stessi.

Il codice identificativo di un agglomerato deve essere così composto:

"AG" + "CODICE ISTAT COMUNE DEPURATORE" + "PROGRESSIVO COMUNE"

dove:

- "AG" è il prefisso identificativo dell'elemento "agglomerato";
- "CODICE ISTAT COMUNE DEPURATORE" è il codice ISTAT a 6 cifre del Comune in cui è localizzato il depuratore;
- "PROGRESSIVO COMUNE" è un progressivo a 2 cifre che identifica gli agglomerati riferiti allo stesso codice ISTAT.

Nella situazione transitoria in cui l'agglomerato non sia ancora servito da un impianto di trattamento delle acque reflue urbane la codifica deve essere così composta:

"AG" + "CODICE ISTAT COMUNE" + "PROGRESSIVO COMUNE"

dove:

- "AG" è il prefisso identificativo dell'elemento "agglomerato";
- "CODICE ISTAT COMUNE" è il codice ISTAT a 6 cifre del Comune in cui è individuato l'agglomerato o, nel caso in cui questo si trovi a cavallo tra più territori comunali, del Comune maggiormente compreso in esso.
- "PROGRESSIVO COMUNE" è un progressivo a 2 cifre che identifica gli agglomerati riferiti allo stesso codice ISTAT.

Non possono essere riassegnati codici dismessi.

Poiché queste informazioni sono riferimento formale col Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con la Comunità Europea il codice e la denominazione non possono essere modificati.

5STIMA DEL CARICO GENERATO

5.1 Criteri generali

Come riportato negli Indirizzi Europei, il carico generato da un agglomerato esprime la sua dimensione ai fini dell'adempimento della direttiva 91/271/CEE ed è il primo e principale criterio per la determinazione dei requisiti di collettamento e di trattamento delle acque reflue e dei corrispondenti obblighi di reporting.

Il carico generato dall'agglomerato, espresso in AE, tiene conto della componente civile (sia stabile che fluttuante) e della componente industriale (acque reflue industriali). Sono escluse dal calcolo le acque reflue industriali che sono trattate privatamente e hanno autorizzazione a scaricare in ambiente.

Di seguito sono riportate le procedure da seguire per la determinazione del carico generato espresso in AE.

Procedure diverse possono essere adottate, se basate su dati di maggiore dettaglio o per situazioni particolari meglio caratterizzabili da informazioni e analisi specifiche.

5.2 Metodologia di calcolo

5.2.1 Basi informative

Le informazioni utili per il calcolo del carico generato (AE) degli agglomerati sono:

- Dati ISTAT del censimento 2011 della popolazione associati alle sezioni di censimento⁷;
- Dati ARPA Lombardia relativi alla popolazione domiciliata elaborati annualmente sulla base della Carta Regionale dei Servizi (CRS);
- Dati comunali anagrafici;
- Dati ISTAT sui pendolari e flussi turistici giornalieri⁶;
- Dati ISTAT del censimento dei posti letto delle strutture alberghiere e complementari (sezione "Turismo – strutture" <http://www.sisel.regione.lombardia.it>);
- Dati sulle seconde case da fonte ISTAT⁶ e/o dati comunali da ufficio tributi;
- Dati ISTAT sul numero medio di abitanti per unità abitativa⁶;
- Dati ISTAT relativi a ospedali, case di cura, e altre strutture similari (SIT Regione/DG Sanità);
- Dati comunali sulla produzione dei rifiuti urbani indifferenziati (<http://www.istat.it>);

⁷ Disponibili dal maggio 2014 presso Regione Lombardia.

- Banca dati delle attività produttive reperibile attraverso EUPOLIS Lombardia (www.eupolis.regione.lombardia.it);
- Banca dati AGORA' sulle attività produttive, i cui dati devono essere richiesti ad ARPA Lombardia
- Dati sulle autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali.

5.2.2 Valutazione della componente civile

La valutazione della componente civile del carico generato è effettuata tenendo conto della popolazione stabile e della popolazione fluttuante.

Per la stima della popolazione stabile si suggerisce di utilizzare il dato dei domiciliati fornito da ARPA Lombardia annualmente sulla base della Carta Regionale dei Servizi (CRS). Questo presenta un buon livello di aggiornamento pur se, per i piccoli centri, può non rappresentare l'informazione perfettamente georeferenziata.

Nei casi in cui il dato dei domiciliati non è soddisfacente è utile ricorrere ai dati del censimento ISTAT⁸.

L'equivalenza da applicare per il calcolo degli abitanti equivalenti è 1 ab. stabile = 1 AE.

Per stimare la parte di popolazione fluttuante di un agglomerato è preferibile utilizzare il dato comunale di produzione dei rifiuti urbani indifferenziati, calcolando la proporzione tra la produzione di questi nei periodi di maggior affluenza turistica con quelli prodotti dalla sola popolazione stabile nei periodi non turistici.

In alternativa il calcolo della popolazione fluttuante si può basare sulla stima della popolazione con pernottamento (in strutture alberghiere e complementari e in seconde case) e di quella senza pernottamento (pendolari e flussi turistici giornalieri).

Per la valutazione della popolazione con pernottamento occorre utilizzare le seguenti informazioni:

- a) popolazione in strutture alberghiere e complementari: è stimata sulla base della disponibilità complessiva di posti letto negli alberghi, pensioni, campeggi e altro. In questo caso si applica l'equivalenza 1 posto letto = 1 AE;
- b) popolazione in seconde case: è stimata sulla base del numero di seconde case, moltiplicate per il numero medio di residenti per abitazione nello stesso comune. In questo caso si applica l'equivalenza 1 ab. in seconde case = 1 AE.

Per la popolazione stabile non residente ospitata in ospedali, caserme, collegi e altre strutture similari va valutato caso per caso al fine di non duplicare il carico generato.

Ai fini del calcolo della popolazione pendolare, intesa come popolazione che si sposta giornalmente dal comune di domicilio in altro comune per motivi di lavoro o di studio, è applicata l'equivalenza 1 lavoratore = 8/24, ovvero 1/3 di AE, 1 studente = 6/24, ovvero 1/4 di AE.

⁸ Alla data di pubblicazione del presente atto si esclude l'uso del censimento ISTAT 2001.

I flussi turistici giornalieri, nel caso si valutino come significativi rispetto al carico generato complessivo, sono da stimare sulla base dell'equivalenza 1 turista = 3/24 di AE.

Nel caso di utilizzo di dati su base comunale, per comuni ricadenti in più di un agglomerato, è necessario effettuare una ripartizione dei dati del comune sui vari agglomerati in proporzione o del numero di abitanti stabili o della superficie di suolo comunale appartenente al singolo agglomerato.

5.2.3 Valutazione della componente industriale

La valutazione della componente industriale del carico generato è effettuata applicando la seguente procedura, articolata in diverse fasi:

- a) individuazione delle attività produttive in esercizio: tale operazione è effettuata da ARPA a partire dai dati forniti da Infocamere che vengono confrontati, georeferenziati ed aggiornati sulla base delle informazioni contenute nelle altre banche dati d'interesse (ad esempio ASIA, dichiarazione MUD delle aziende, dati sulle imprese sottoposte ad AIA...). Le informazioni così aggiornate confluiscono in un data warehouse (AGORA'), e possono essere messe a disposizione dell'ente responsabile dell'ATO che ne facesse richiesta per gli agglomerati di competenza. L'estrazione delle informazioni riguarda solo le attività maggiormente idroimpattanti e idroesigenti, i cui codici ATECO sono riportati in tabella A;
- b) individuazione delle attività produttive recapitanti in fognatura: dai dati ottenuti al punto a) si escludono le attività produttive che generano scarichi direttamente in corpo idrico superficiale, deducendo tale informazione dalle banche dati provinciali relative alle autorizzazioni allo scarico o da S.I.Re. Acque;
- c) aggiornamento del dato sulla base delle dichiarazioni di apertura/chiusura di attività in Camera di Commercio;
- d) stima della popolazione equivalente industriale potenziale: tale valore è ottenuto moltiplicando il totale degli addetti delle unità locali in esercizio, articolati per classi di attività economica, per il relativo coefficiente di popolazione equivalente IRSA-CNR (Barbiero e al, 1991), di cui alla tabella A;
- e) stima della popolazione equivalente industriale nel sistema di collettamento: sul valore calcolato applicando alla stima di cui alla lettera d) si applica un abbattimento⁹ dell'80%.

Di conseguenza la popolazione equivalente industriale di un'azienda si calcola applicando la seguente equivalenza:

$$\underline{n^{\circ}\text{addetti} * \text{CPE} * 0,2 = n^{\circ} \text{AE}}$$

dove CPE= Coefficienti di popolazione equivalente (vedi tabella A).

⁹Si tiene conto sia del fatto che molte attività produttive dispongono di un sistema di pretrattamento prima dello scarico nella rete fognaria sia di misure effettuate su casi reali.

I dati risultanti dall'applicazione della procedura indicata possono essere integrati e/o sostituiti con quelli disponibili a seguito del rilascio/rinnovo delle autorizzazioni allo scarico e dei controlli eseguiti sugli scarichi stessi.

Il confronto con i predetti dati è comunque obbligatorio nei seguenti casi:

- la popolazione equivalente industriale di cui alla lettera e) rappresenta più del 30% della popolazione equivalente totale dell'agglomerato;
- la popolazione equivalente industriale attribuita alla singola attività sulla base della stima di cui alla lettera d) è pari o superiore a 2.000 abitanti equivalenti.

Tabella A - Coefficienti di popolazione equivalente (CPE) nazionale per classe di attività economica (la presente tabella, formulata in originale con codifica ATECO 2002, è stata modificata riportando la codifica ATECO 2007 attualmente utilizzata)

Codici ATECO 2007	Codici ATECO 2002	CPE
5	10	20
8.92		20
6	11	30
9,1		30
7.21	12	0,6
7.1; 7.29	13	5
8 (tranne 8.92)	14	30
10	15	98
11		98
12	16	7,5
13	17	17
14	18	0,6
15	19	17
16	20	1,6
17	21	118
18	22	0,6
19	23	66
20	24	66
21		66
22	25	10
23	26	1,5
24	27	2,3
25	28	2
28 (tranne 28.23); 27.5; 33.2	29	1
26.2; 28.23	30	0,6
26.11; 27 (tranne 27.5); 29.31; 33.14; 33.2	31-32	1
33.13; 26.12; 26.3; 26.4; 95.12		1
26.1-26.4; 27; 29.31; 33.13;33.14; 33.2; 95.12		1
26.5-26.7	33	0,6
29 (tranne 29.31); 30	34-35	1,7
31-32	36	1,7
38.3	37	0,6
35	40	1,4
36	41	0,6

5.2.4 Carico in ingresso all'impianto di trattamento

In aggiunta a quanto specificato nei punti precedenti è possibile considerare come carico generato dall'agglomerato il carico collettato in ingresso all'impianto di trattamento.

Tale metodo è utilizzabile se:

- a) tutto il carico generato dall'agglomerato è convogliato tramite rete fognaria e collettato all'impianto, fatto salvo il carico convogliato tramite sistemi individuali o altri sistemi adeguati nei limiti consentiti (vedi paragrafo 7);
- b) è disponibile una valutazione del gestore sul corretto funzionamento per tutti gli sfioratori di piena, gli scaricatori di emergenza e i by-pass in testa all'impianto di depurazione¹⁰;
- c) il sistema di collettamento non presenta perdite che possano incidere sul carico trattato (carico che raggiunge l'impianto di trattamento);
- d) il gestore fornisce una dichiarazione che quantifichi il carico collettato in ingresso all'impianto espresso in AE, calcolato come media della settimana di massimo carico registrata nell'arco dell'anno escludendo situazioni inconsuete (ad esempio piogge abbondanti¹¹).

Se rispettate tutte queste condizioni il carico generato dall'agglomerato si ottiene sommando il carico di cui al punto d) e l'eventuale carico convogliato tramite sistemi individuali o altri sistemi adeguati.

6 INDICAZIONI DI PIANIFICAZIONE E PROGETTUALI

6.1 Relazioni tra pianificazioni del servizio idrico e urbanistica

È fondamentale che i Comuni, nella redazione dei PGT e delle loro varianti, considerino la conformazione degli agglomerati esistenti, la distribuzione delle reti fognarie e la capacità residua degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane rispetto al carico già generato dall'agglomerato prima di individuare le nuove aree di espansione urbana, così da garantire una organizzazione del servizio razionale, equa ed economica oltre che conforme alle norme.

In ogni caso, è opportuno che l'Ente responsabile dell'ATO evidenzi, in sede di procedura di predisposizione della Valutazione Ambientale Strategica dei Piani di Governo del Territorio, la necessità che le previsioni di espansione urbanistica siano coerenti con l'esistente quadro infrastrutturale e che, in caso di nuove espansioni, venga assicurata la realizzazione delle infrastrutture necessarie per una corretta gestione del servizio idrico integrato.

L'Ente responsabile dell'ATO informa comunque i comuni interessati alla predisposizione, aggiornamento e modifica degli strumenti urbanistici sulle ricadute dell'insieme delle previsioni degli ambiti di trasformazione o consolidamento del tessuto urbano e sul dimensionamento dell'agglomerato, del sistema di collettamento e degli impianti di trattamento.

¹⁰ Coerentemente alla normativa regionale.

¹¹ Direttiva 91/271/CEE, art. 4, comma 4.

In caso di inadeguatezza del sistema infrastrutturale, la realizzazione delle previsioni degli strumenti urbanistici deve essere contestuale all'adeguamento del sistema di collettamento e degli impianti di trattamento.

Di conseguenza, l'Ente responsabile dell'ATO ridefinisce l'agglomerato e aggiorna i suoi strumenti di pianificazione e programmazione, anche economici e finanziari¹².

7 SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI

All'interno di un agglomerato è possibile che acque reflue (domestiche o assimilate) provenienti da alcuni installazioni o edifici, posti in particolari contesti territoriali, siano convogliate verso sistemi individuali o altri sistemi adeguati e non tramite la rete fognaria convenzionale. Questa tipologia di convogliamento rappresenta un'eccezione che può essere usata solo dopo una valutazione caso per caso e va giustificata in base a:

- Presenza di impedimenti di natura tecnica che non permettono il convogliamento delle acque reflue al sistema di collettamento;
- Costi di collettamento sproporzionati rispetto al beneficio ambientale ottenibile.

Queste aree fanno parte a tutti gli effetti dell'agglomerato, quindi le acque reflue convogliate devono essere incluse nel calcolo del carico generato dall'agglomerato, contribuendo pertanto alla dimensione di quest'ultimo.

Gli abitanti equivalenti convogliati dalla totalità dei sistemi individuali o altri sistemi adeguati in un agglomerato devono essere inferiori a 2.000 e corrispondere comunque complessivamente a meno del 2% del carico totale generato dall'agglomerato.

Deve essere garantito lo stesso livello di protezione ambientale di una rete fognaria convenzionale.

Le acque reflue convogliate tramite questi sistemi possono essere trasportate su gomma verso l'impianto di trattamento convenzionale o trattate localmente.

In ogni caso deve essere garantito il confinamento delle acque reflue e la loro separazione dall'ambiente circostante.

Le acque reflue scaricate dopo il sistema di trattamento locale devono garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità del corpo idrico individuati dal Piano di Gestione del Distretto idrografico del Po.

In ogni caso, la acque reflue convogliate tramite questi sistemi non possono essere scaricate in ambiente senza trattamento. In questo caso si parla di frazione di carico generato dall'agglomerato "non servita".

¹² Se l'agglomerato interessa più ambiti territoriali ottimali è necessario che gli Enti responsabili degli ATO coinvolti si accordino sulla previsione di sviluppo delle infrastrutture e sul monitoraggio dell'agglomerato, ai fini del suo aggiornamento, sottoscrivendo un apposito accordo che stabilisca le modalità di collaborazione. L'agglomerato è trattato nel Piano d'Ambito dell'Ente responsabile dell'ATO sul cui territorio è situato o è da situare l'impianto di trattamento delle acque reflue urbane.

In agglomerati con carico generato superiore o uguale a 2000 AE, in accordo con quanto stabilito dalla Direttiva 91/271/CEE, questa tipologia di sistemi individuali o altri sistemi adeguati prendono il nome di IAS.

In ogni caso i sistemi individuali o altri sistemi adeguati non sono da ritenersi conformi se:

- Non hanno un sistema di trattamento locale o non sono trasportati all'impianto convenzionale;
- Il sistema di trattamento locale non è adeguato (Dir. 91/271/CEE, Art. 3, punto 1);
- Il sistema di trattamento locale non è autorizzato.

La scelta di IAS deve essere sempre tecnicamente motivata anche al fine dell'inoltro delle relative informazioni alla Commissione Europea. Le motivazioni devono indicare quanto detto nei punti precedenti.

8RIESAME DEGLI AGGLOMERATI

Ai sensi degli Indirizzi Europei, la delimitazione di un agglomerato e il carico generato dallo stesso devono essere costantemente rivisti e aggiornati e la situazione aggiornata deve riflettersi nei report richiesti ai sensi degli articoli 15, 16 e 17 della direttiva 91/271/CEE.

Poiché l'individuazione degli agglomerati è essenziale nella redazione dei Piano d'Ambito, ogni aggiornamento dei Piani d'Ambito deve basarsi su una revisione aggiornata degli agglomerati, compresi i profili attinenti ai carichi (generati, serviti e trattati); se si procede ad una revisione degli agglomerati in un periodo non coincidente con l'aggiornamento del Piano d'Ambito, essa è poi riportata nella prima revisione del piano.

Qualora nel periodo intercorrente tra i successivi aggiornamenti dei piani d'ambito si verificassero variazioni del carico generato dal singolo agglomerato di entità superiore al 5% o comunque tali da far rientrare l'agglomerato in un intervallo per il quale la normativa prevede adeguamenti e valori limite di emissione diversi da quelli di partenza, occorre procedere all'approvazione dell'aggiornamento.

Se tale variazione non interessa i confini dell'agglomerato e/o il metodo di calcolo del carico generato ma solo il numero di AE, e tale modifica non comporta l'insorgere di una non conformità, allora è possibile, da parte dell'Ente responsabile dell'ATO, approvare tale modifica con un iter più semplice rispetto al passaggio in conferenza di Comuni. In tutti gli altri casi è da prevedere un iter normale di modifica degli agglomerati

Resta comunque ferma la possibilità per Regione di richiedere l'aggiornamento della situazione degli agglomerati in relazione alle specifiche richieste da parte della Commissione Europea.

8.1 Previsione di evoluzione degli agglomerati

Ai fini di una corretta revisione dei piani d'Ambito, è necessario che l'ente responsabile dell'ATO, nella sua pianificazione di medio/lungo periodo, preveda come possa evolvere nel futuro il tracciato degli agglomerati presenti nel territorio di competenza. Tale previsione deve essere inserita in un'apposita sezione del Piano d'Ambito.

Tale ipotesi di future ridefinizioni dell'agglomerato tiene conto delle capacità residue degli impianti di depurazione, delle aree di possibile estensione delle reti e delle e aree di espansione urbane previste dai Piani di Governo del Territorio non ancora in attuazione.

Questo scenario futuro può essere necessario per rappresentare opzioni di razionalizzazione (collegamenti infrastrutturali tra agglomerati di piccole dimensioni per elevare la dimensione media degli impianti di depurazione), o di dismissione di impianti obsoleti di cui è opportuno non riutilizzare la localizzazione (non consente espansioni, troppo vicina al centro abitato, scarica in corpo ricettore non adatto), o di altre esigenze di revisione sostanziale dell'assetto dello schema di raccolta e di depurazione delle acque reflue.

Rappresentare questo scenario futuro serve a indirizzare adeguatamente l'attività di studio di fattibilità e di progettazione del gestore al fine di avere tutti gli elementi (progetti preliminari, stime dei costi, tempi di realizzazione) necessari a predisporre i futuri Piani d'Ambito e le modifiche degli agglomerati.

9 INDICAZIONI TRANSITORIE E PIANO DI GESTIONE

L'art. 48, comma 4 della l.r. 26/2003, prevede che prima dell'approvazione del piano d'ambito o dei relativi aggiornamenti, l'ente responsabile dell'ATO ne invia il testo alla Regione che, nei limiti delle proprie competenze in materia di governo del territorio e di tutela della salute nonché al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari sull'utilizzo delle risorse idriche, entro i successivi sessanta giorni invia osservazioni tese a garantire la conformità agli atti di programmazione e pianificazione regionale e, in particolare, al piano di tutela delle acque e al piano di gestione di distretto idrografico.

Allegato 1

Scheda tipo per la descrizione dell'agglomerato

DENOMINAZIONE E CODICE AGGLOMERATO

INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO

*Cartografia rappresentante confini, impianti, reti,
collettori, scarichi non trattati e idrografia.*

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO

Carico generato dall'agglomerato:	_____	AE
di cui: domiciliati/residenti	_____	AE
fluttuanti	_____	AE
industriali	_____	AE
Percentuale di carico depurato con uno o più impianti di trattamento delle acque reflue:	_____	%
Percentuale di carico trattato con sistemi locali di trattamento:	_____	%
Percentuale di carico non trattato e scaricato in ambiente:	_____	%
Percentuale del carico generato convogliato mediante rete fognaria:	_____	%
Percentuale del carico generato convogliato tramite sistemi individuali o altri sistemi adeguati:	_____	%
Percentuale di carico non convogliato:	_____	%

Allegato 1

Scheda tipo per la descrizione dell'agglomerato

IMPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO

ID Sire	Nome Sire	Potenzialità di progetto (AE)	Carico trattato (AE)	Conformità D. Lgs. 152/06	Conformità R.R. 3/06
DP...					
DP...					
DP...					

TERMINALI FOGNARI NON TRATTATI DELL'AGGLOMERATO

ID Sire	Nome Sire	Carico intercettato (AE)	Carico intercettato (%)
FG...			
FG...			
FG...			

MOTIVAZIONE DELLA NECESSITÀ DI SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI (SE PRESENTI): _____

Se presenti sistemi individuali o altri sistemi adeguati, compilare anche i dati seguenti

Percentuale di carico trasportato su gomma verso un impianto convenzionale: _____ %

Percentuale di carico convogliato verso un sistema di trattamento locale: _____ %

Codice e denominazione degli impianti riceventi nel caso di trasporto su gomma indicare:

Nel caso di carico convogliato verso un sistema di trattamento locale specificare:

Percentuale di carico sottoposto a trattamento primario _____ %

Percentuale di carico sottoposto a trattamento secondario _____ %

Percentuale di carico sottoposto a trattamento più spinto _____ %

FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO

(breve descrizione per punti)

INTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO

(elencare gli interventi dettagliati nel capitolo del programma degli interventi nel Piano d'Ambito)

Cod. intervento	Denominazione intervento	Data inizio lavori	Data fine lavori	Costo intervento